

## IL CONSERVATORE

Oggetto: notificazione dell'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione delle società di persone ai sensi del D.P.R. n. 247/2004 e ss.mm.e ii.

PREMESSO che:

- l'ufficio Registro delle Imprese, accertate le condizioni di legge, provvede a cancellare le imprese individuali e le società di persone che non trovano più giustificazione in una situazione giuridica sostanziale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 247/2004 e ss.mm. e ii;
- la norma prevede la cancellazione d'ufficio dal registro di società che si trovano nelle seguenti condizioni: a) irreperibilità presso la sede legale; b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; c) mancanza del codice fiscale; d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;
- l'ufficio, per gli accertamenti di competenza, si avvale di elenchi parametrati alle predette condizioni, forniti dalla Società Infocamere Scpa, società di servizi delle Camere di Commercio, e di accesso autorizzato a specifiche banche dati, quali quella dell'Agenzia delle Entrate nel caso di ulteriori verifiche previste dall'art. 40 della legge n. 120/2020;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un aggiornamento del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;

CONSIDERATO che:

- gli elenchi esaminati, e che fanno parte integrante del presente atto (all.1 e all. 2), hanno per oggetto le società di persone;
- per esse è stata accertata la ricorrenza degli indici di decozione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 247/2004 e ss.mm e ii. e, in particolare, il mancato compimento di atti gestionali per tre anni consecutivi, nonché l'assenza di cause ostative alla cancellazione da parte dello scrivente Conservatore ai sensi dell'art. 40 comma 1 della legge n. 120/2020;
- le società da cancellare, di cui ai suddetti elenchi, sono pari a n. 112 posizioni, e con riguardo al loro stato, la notificazione dell'avvio della procedura a mezzo di raccomandata a.r. non solo si rende particolarmente onerosa per tempi e costi da sostenere, ma potrebbe non raggiungere lo scopo prefissato del contraddittorio amministrativo, e quindi dimostrarsi inefficace, in quanto, nelle pregresse analoghe esperienze, i riscontri di "irreperibilità", o di "destinatari sconosciuti all'indirizzo" o con "indirizzo trasferito" sono stati circa il 90%, proprio in ragione del fatto che le società non sono più attive da anni;
- per la stessa ragione non risulta possibile la notificazione a un domicilio digitale valido di cui tali imprese sono sprovviste perlomeno al 90%, oltre a considerare quelle che non hanno mai comunicato il proprio domicilio digitale alla Camera di Commercio;

RITENUTO che:

- l'art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 247/2004, attuativo della legge n. 340/2000 allegato A) n. 9, che prevede la fase di notificazione per raccomandata a.r., possa ritenersi superato alla luce del quadro normativo delineatosi successivamente, proiettato alla progressiva transizione digitale nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e Imprese in conformità all'art. 3 bis della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni e all' art. 5 bis, commi 1 e 2, del D. Lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e ss.mm. e ii;
- l'iscrizione dell'avvio della procedura nel Registro delle Imprese nella singola posizione d'impresa, preventiva alla pubblicazione dello stesso avvio all'albo camerale, sia sufficiente ai fini della conoscenza da parte della impresa e dei terzi secondo il principio sotteso all'art. 2193 c.c. della pubblicità dichiarativa;
- il Registro Imprese è tenuto a perseguire le proprie finalità in termini di economicità e rispettando i principi dell'efficienza ed efficacia della spesa pubblica parimenti previsti dalla normativa in materia;

ATTESO che l'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 247/2004, prevede un termine di affissione all'Albo camerale pari a 45 giorni per i casi di irreperibilità;

PRESO ATTO che:

- sussistono i presupposti per la trattazione massiva delle posizioni di cui all'elenco ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.e ii. in combinato disposto con l'art. 32 della legge n. 69/2009;
- la pubblicazione all'Albo camerale è prevista per 15 giorni e il procedimento potrà essere interrotto qualora l'impresa, nei quarantacinque giorni successivi dalla pubblicazione della presente comunicazione all'Albo della Camera di Commercio, valevole ai fini della notifica, provvederà a depositare al Registro delle Imprese la documentazione idonea a dimostrare la persistenza dell'attività sociale oppure, nel caso in cui fosse stato disposto lo scioglimento, a presentare l'istanza di iscrizione dello stesso;
- decorso il termine sopra indicato, in assenza di un idoneo riscontro da parte della società interessata, verrà adottato il provvedimento di cancellazione;
- il predetto provvedimento di cancellazione è di competenza del Conservatore, ai sensi dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020;

VISTI:

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e in particolare l'art. 8 che istituisce il Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- il Decreto del Presidente della Repubblica, 7 dicembre 1995, n. 581, contenente il Regolamento di attuazione del Registro delle Imprese;

**SI INVITANO**



le imprese indicate in elenco, entro quarantacinque giorni successivi dalla pubblicazione del presente avvio della procedura, a presentare un'istanza di riattivazione oppure a far pervenire eventuali osservazioni giustificative del mantenimento di iscrizione che interrompa così il procedimento di cancellazione d'ufficio.

Decorso il suddetto termine il Conservatore disporrà, con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, da pubblicare nell'albo camerale, l'iscrizione d'ufficio della cancellazione delle imprese di cui agli elenchi allegati che non avranno fornito idoneo riscontro.

#### SI DISPONE

- che la notificazione del presente atto di avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione delle imprese di cui agli elenchi allegati avvenga mediante pubblicazione all'Albo camerale on line della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990;
- che il presente atto sia pubblicato nell'albo camerale on line per 15 giorni, dal 5 al 20 novembre 2024.

Il Dirigente dell'Area Anagrafe,  
Promozione economica, Regolazione del mercato  
in qualità di Conservatore  
Dott. Stefano Carta  
(firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005)

*All.1: elenco società destinatarie del provvedimento provincia Cagliari*

*All.2: elenco società destinatarie del provvedimento provincia Oristano*